IN SEDE REFERENTE

(1577) *Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche*
- e petizioni nn. 797, 837, 1013 e 1051 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 marzo.

La PRESIDENTE comunica che il senatore Volpi ha aggiunto la propria firma agli emendamenti presentati da altri senatori del Gruppo Lega Nord-Autonomie e non ancora posti in votazione.

Comunica inoltre che il senatore Romano ha aggiunto la propria firma all'emendamento 13.500/9.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) chiede al relatore di rivalutare il parere espresso sull'emendamento 13.1.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) conferma il proprio parere contrario.

Il senatore TORRISI (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 13.2.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 13.1.

Il senatore CRIMI (*M5S*) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 13.3. Ritiene inopportuno, infatti, che per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni si preveda la consultazione solo delle organizzazioni sindacali "maggiormente rappresentative". Tale precisazione, a suo avviso, introdurrebbe un margine di discrezionalità nella valutazione del grado di rappresentatività dei diversi sindacati.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 13.3.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) propone una nuova riformulazione dell'emendamento 13.4, che tiene conto dell'orientamento prevalente emerso in Commissione circa l'opportunità di escludere il riconoscimento dei servizi prestati presso gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici dalla valutazione dell'esperienza professionale, nell'ambito di procedure concorsuali pubbliche.
Pertanto, propone di modificare solo la parte dell'emendamento relativa alla percentuale di posti messi a concorso riservati a candidati provenienti dall'esterno dell'amministrazione: a tale proposito, infatti, ritiene sufficiente rinviare alla normativa vigente, che fissa tale quota al 50 per cento.

Il senatore RUSSO (*PD*) riformula l'emendamento 13.4 in un testo 2, pubblicato in allegato.
Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 13.4 (testo 2).

Risultano quindi preclusi gli emendamenti 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9 e 13.10.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) osserva che l'emendamento 13.8, appena dichiarato precluso è volto a consentire il riconoscimento, nei concorsi pubblici, esclusivamente della professionalità acquisita attraverso rapporti di lavoro instaurati con selezione ad evidenza pubblica. Ritiene che l'obiettivo perseguito dalla proposta sia comunque meritevole di attenzione.

La senatrice LO MORO (*PD*)**,** pur ritenendo condivisibile il principio ispiratore dell'emendamento 13.8,osserva chela proposta è suscettibile di penalizzare alcune categorie di dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Infatti, in talune Regioni si è ovviato alle carenze di organico assumendo personale a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. Ove fosse accolta una soluzione come quella prospettata dall'emendamento 13.8, il rapporto di lavoro flessibile di quei dipendenti non potrebbe essere riconosciuto nel concorso pubblico. Pertanto, su costoro si rifletterebbero le conseguenze negative dell'inefficienza dell'amministrazione regionale.
Infine, in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 13.12.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 13.17 e 13.18.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 13.19 (testo 2).

La senatrice LO MORO (*PD*) ritira l'emendamento 13.20 e fa proprio l'emendamento 13.21.

Il senatore CRIMI (*M5S*) fa proprio l'emendamento 13.24.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 13.21, 13.22, 13.23 e 13.24.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,45.

Il senatore CRIMI (*M5S*) chiede di conoscere il motivo per cui è stato espresso un parere contrario sull'emendamento 13.25, con il quale si prevede che, prima di indire nuovi concorsi, sia valutata l'esistenza di graduatorie ancora in corso di validità.

Il ministro MADIA precisa che tale principio è già riconosciuto dall'articolo 4, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 dello stesso anno. Per le amministrazioni dello Stato, infatti, è previsto che l'autorizzazione all'avvio della procedura concorsuale sia subordinata alla previa verifica dell'assenza di idonei collocati nelle graduatorie vigenti. Inoltre, dal momento che le graduatorie spesso sono prorogate per anni, gli idonei potrebbero anche non avere più un profilo professionale adeguato per l'immissione in ruolo.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene che sarebbe preferibile esplicitare il principio riconosciuto dal decreto-legge n. 101 anche nella legge delega, affinché sia successivamente recepito nei decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) osserva che prima di bandire nuovi concorsi sarebbe opportuno precisare in modo chiaro l'obbligo, per la pubblica amministrazione, di verificare l'esistenza di graduatorie ancora in corso di validità. In tal modo, si darebbe una risposta univoca agli idonei circa la legittimità delle loro aspettative, i quali invece spesso sono costretti a rimanere in una perdurante situazione di incertezza.

Il senatore AUGELLO (*AP (NCD-UDC)*) evidenzia la necessità di riordinare la materia per non lasciare spazio alla discrezionalità delle singole amministrazioni. Talvolta, infatti, accade che - nonostante la prescrizione di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 101 del 2013 - le amministrazioni pubbliche bandiscono nuovi concorsi, senza che siano state esaurite le graduatorie ancora vigenti, frustrando in tal modo le legittime aspettative degli idonei.

Il senatore VOLPI (*LN-Aut*) chiede se sia stato inserito nel disegno di legge delega un criterio di valutazione delle professionalità già riconosciute mediante selezioni pubbliche, qualora queste siano risalenti nel tempo. In tal modo, infatti, si potrebbe verificare se gli idonei siano ancora in grado di svolgere adeguatamente la mansione per cui sono stati selezionati.

Il ministro MADIA precisa che tale principio non è stato esplicitamente inserito nel disegno di legge. Tuttavia, il Governo stabilirà criteri stringenti nei decreti legislativi, appunto per evitare la formazione di graduatorie eccessivamente ampie di idonei, ad esempio prevedendo che il numero degli idonei non possa superare una determinata quota percentuale dei posti messi a concorso.

Il senatore CRIMI (*M5S*), ritenendosi soddisfatto dai chiarimenti del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 13.25.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) invita i proponenti a riformulare il subemendamento 10.504/7 in un testo 2, sul quale auspica che sia possibile pervenire a un orientamento condiviso. Pur confermando l'abolizione della figura dei segretari comunali, si attribuisce a un dirigente il compito di controllo della legalità dell'azione amministrativa, prevedendo che coloro attualmente iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali siano inseriti nelle fasce professionali A e B del ruolo unico della dirigenza degli enti locali. È previsto, inoltre, l'obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa. Nel caso dei comuni di minori dimensioni, la funzione di direzione apicale dovrà essere svolta in forma associata. Inoltre, in sede di prima applicazione del decreto attuativo, e per un periodo non superiore a tre anni, l'incarico dovrà essere conferito ai segretari comunali già iscritti nel relativo albo, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
Annuncia, infine, la propria disponibilità ad accogliere alcuni dei subemendamenti presentati dai Gruppi parlamentari all'emendamento 8.0.100, già accantonati, in materia di riordino delle funzioni delle camere di commercio.

L'emendamento 10.504/7 è dunque riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore CRIMI (*M5S*), pur apprezzando il tentativo del relatore di conciliare le posizioni divergenti a proposito della norma sui segretari comunali, esprime perplessità per la decisione di abolire tale figura, prevedendone l'immissione nel ruolo unico della dirigenza. In tal modo, infatti, il segretario comunale perderebbe le caratteristiche di terzietà e indipendenza che attualmente lo contraddistinguono e rischierebbe di essere esposto ai condizionamenti dei vertici politici di Regioni ed enti locali.
Il senatore BRUNI (*FI-PdL XVII*) osserva criticamente che, con la disposizione in esame, si completa il processo di svuotamento delle funzioni e delle competenze del segretario comunale, iniziato nel 1997 con la cosiddetta riforma Bassanini. Infatti, soprattutto negli enti locali di minori dimensioni, le sue funzioni sono state progressivamente attribuite ai responsabili di servizio, i quali tuttavia sono spesso riconducibili all'ambito di influenza del sindaco e, quindi, privi dei requisiti di terzietà e indipendenza. Per motivi analoghi, suscita perplessità anche l'attribuzione, ai dirigenti inseriti nel ruolo unico, dei rilevanti compiti di controllo della legalità dell'azione amministrativa. Ciò, a suo avviso, determinerà ripercussioni negative sulla salvaguardia dei diritti dei cittadini, i quali saranno costretti a promuovere ricorso al TAR o a presentare un esposto in procura per tutelare i propri interessi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1577

Art. 10

10.504/7 (testo 2)

SAGGESE, BRUNO, BRUNI, CHIAVAROLI, COLLINA, CORSINI, DE PETRIS, PAGANO, RICCHIUTI, RUSSO, TORRISI, MARTINI, PETRAGLIA, FAVERO

All'emendamento 10.504, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sostituire il numero 4) con il seguente:

''4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; attribuzione alla dirigenza, di cui al presente articolo, dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale, specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicalecon compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all' articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per i Comuni di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica); in assenza di specifiche professionalità interne all'Ente, senza oneri aggiuntivi e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, possibilità per i Comuni Capoluogo di Provincia e per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti di reclutare il dirigente apicale anche al di fuori del ruolo unico, purché in possesso di adeguati requisiti culturali e professionali;».

Art. 13

13.4 (testo 2)

MARAN, LANZILLOTTA, ICHINO, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno;».